

## **I801BB - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - MILANO - INOTTEMPERANZA**

Provvedimento n. 28543

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 febbraio 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 27245 del 27 giugno 2018, con il quale è stato accertato che le società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassi Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori;

VISTA la lettera b) del dispositivo del citato provvedimento, con cui si ordina alle società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassi Società Cooperativa di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, misure idonee ad eliminare l'infrazione accertata e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione stessa;

VISTA la lettera c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si richiede alle società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassi Società Cooperativa di dare comunicazione all'Autorità delle iniziative adottate per ottemperare a quanto richiesto dalla lettera b) del dispositivo, trasmettendo specifica relazione scritta entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3501/2020, 3502/2020 e 3503/2020 del 4 giugno 2020;

VISTE le informazioni della società Yellow Tax Multiservice S.r.l., pervenute in data 10 novembre 2020 in risposta alle richieste formulate dall'Autorità in data 23 ottobre 2020;

VISTE le informazioni fornite dalla società Mytaxi Italia S.r.l., in data 18 dicembre 2020, successivamente integrate in data 25 gennaio 2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. IL PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA I801B E IL SUCCESSIVO CONTENZIOSO**

1. Con provvedimento del 27 giugno 2018, n. 27245 (di seguito, anche il Provvedimento), l'Autorità ha accertato che *"le società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassi Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori"*.

2. In particolare, i documenti istruttori hanno dimostrato che le reti di intese verticali aventi ad oggetto le clausole di non concorrenza che disciplinano i rapporti tra i radiotaxi Parti del procedimento e i tassisti aderenti, valutate nell'ambito del contesto economico e giuridico di riferimento, sono idonee a produrre un effetto cumulativo di *foreclosure*, ostacolando o precludendo l'accesso al mercato di imprese concorrenti e, in particolare, del nuovo operatore Mytaxi Italia S.r.l. nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi all'interno del territorio del Comune di Milano.

3. Con il suddetto provvedimento n. 27245/2018, l'Autorità ordinava pertanto alle Parti di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica, misure idonee ad eliminare l'infrazione e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi, nonché di trasmettere, entro il medesimo termine, una specifica relazione scritta in merito alle iniziative adottate.

4. Yellow Tax Multiservice S.r.l. (di seguito Yellow Tax), Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa (di seguito Taxiblu) e Autoradiotassi Società Cooperativa (di seguito Autoradiotassi) hanno proposto ricorso al Tar Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 27245/2018. Detto provvedimento è stato sospeso dal TAR Lazio con le ordinanze del 6 dicembre 2018<sup>1</sup> e poi annullato dal medesimo TAR Lazio con le sentenze del 29 aprile 2019<sup>2</sup>.

5. Successivamente, le sentenze del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020<sup>3</sup> hanno accolto gli appelli principali dell'Autorità (e quelli incidentali proposti da Mytaxi Italia S.r.l.) e, per l'effetto, in integrale riforma delle citate sentenze del TAR Lazio, hanno interamente rigettato i ricorsi di primo grado proposti dalle Parti avverso il suddetto provvedimento, così confermandone la legittimità.

## II. LA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA DI YELLOW TAX

6. Dal Provvedimento emerge che nei contratti di somministrazione di YellowTax è presente una clausola di non concorrenza, prevista in particolare dall'articolo 5, lettera c)<sup>4</sup>.

7. Yellow Tax, che, si ricorda, non è una società cooperativa, prevede nel proprio contratto di fornitura di servizi e noleggio beni (articolo 5, lettera c) la clausola che vieta ai tassisti aderenti di utilizzare qualsiasi altro sistema di smistamento di corse in concorrenza con quello della società (ad esclusione del numero unico comunale). In base al citato articolo 5, lettera c), i tassisti che sottoscrivono detto contratto hanno il divieto di "*avvalersi di qualsiasi altro sistema di fornitura e smistamento ad opera di qualsivoglia altro fornitore e/o gestore di servizio taxi e/o comunque qualsivoglia altro genere, sistema/metodologia di smistamento/dispaccio corse in concorrenza con quello del fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo App ad esclusione del sistema pubblico di assegnazione/dispaccio corse che rispetti la metodologia di smistamento (ai posteggi taxi) di cui alle colonnine comunali)*".

## III. LA RELAZIONE DI YELLOW TAX RELATIVA ALL'OTTEMPERANZA

8. A seguito della citata sentenza del Consiglio di Stato del 4 giugno 2020, n. 3501, trascorsi infruttuosamente i 120 giorni entro cui la società YellowTax avrebbe dovuto presentare una relazione di ottemperanza, è stata inviata alla Parte una richiesta di informazioni volta a verificare eventuali iniziative assunte ai fini dell'ottemperanza. La società ha risposto alla richiesta di informazioni in data 10 novembre 2020.

9. Nella propria relazione Yellow Tax ha segnalato innanzitutto che "*è in corso di notifica il ricorso per revocazione della decisione resa dal Consiglio di Stato*". Contestualmente, la società ha rappresentato l'attuale impossibilità di ottemperare al provvedimento dell'Autorità. Infatti, a suo avviso: "*l'ottemperanza alle disposizioni di cui in oggetto necessita di un'azione coordinata di tutte le società ingiunte finalizzata alla rimozione degli effetti cumulativi delle intese verticali vietate, azione allo stato contraddetta dalla comune, legittima, doglianza avverso le statuizioni del giudice amministrativo rese in sede di appello*".

10. Yellow Tax ha poi aggiunto che "*Anche a livello tecnico l'ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato (e la conseguente adesione ai principi stabiliti nel provvedimento dell'Autorità), richiede il necessario coordinamento di tutti i soggetti che, allo stato, fruiscono della medesima app (nel caso di specie, ItTaxi), rendendosi, in difetto, materialmente impossibile far luogo ad un'esecuzione senza pregiudicare i diritti e gli interessi di altri soggetti la cui posizione non è stata ancora definita dal Consiglio di Stato*".

## IV. LA SEGNALEZIONE DI MYTAXI

11. In data 18 dicembre 2020, è pervenuta una segnalazione, successivamente integrata in data 25 gennaio 2021, di Mytaxi Italia S.r.l. (di seguito, Mytaxi), società attiva nella gestione dell'app FreeNow per dispositivi mobili, che mette in collegamento diretto tassisti e utenti finali, in varie città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino e Napoli, oltre che in numerosi paesi europei e in alcune città statunitensi.

12. Mytaxi riferisce che un tassista milanese, affiliato sin dal [2015-2017]<sup>\*</sup> alla società, in data [agosto-ottobre] 2020, ha sottoscritto un contratto semestrale con Yellow Tax per usufruire dei servizi offerti dall'app ItTaxi. In data [ottobre-dicembre] 2020 il tassista veniva convocato telefonicamente per un incontro presso la sede di Yellow Tax. La sera del [ottobre-dicembre] il tassista si rendeva conto che il proprio account itTaxi era stato disabilitato. Recatosi il [omissis] presso la sede di Yellow Tax per avere spiegazioni al riguardo, due rappresentanti della società informavano il tassista

<sup>1</sup> [Cfr. le ordinanze nn. 7419, 7421 e 7430 del 6 dicembre 2018, emesse rispettivamente nei confronti di Yellow Tax, Taxiblu e Autoradiotassi.]

<sup>2</sup> [Cfr. le sentenze nn. 5359/2019, 5419/2019 e 5418/2019 del 29 aprile 2019, emesse rispettivamente nei confronti di Yellow Tax, Taxiblu e Autoradiotassi.]

<sup>3</sup> [Cfr. le sentenze nn. 3501/2020, 3502/2020 e 3503/2020 del 4 giugno 2020, emesse rispettivamente nei confronti di Yellow Tax, Taxiblu e Autoradiotassi.]

<sup>4</sup> [Cfr. par. 32 del Provvedimento.]

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

che la sua attività con Yellow Tax non poteva proseguire "essendosi rotto il rapporto fiduciario precedentemente instaurato". Inoltre, dalle informazioni integrative pervenute il 25 gennaio 2021, risulta che il [ottobre-dicembre] 2020, [omissis] giorni dopo l'incontro presso la sede della società e l'interruzione del rapporto, il tassista inviava una comunicazione PEC a Yellow Tax chiedendo di conoscere le formali motivazioni sottese all'interruzione del rapporto, comunicazione che ad oggi sarebbe rimasta senza risposta.

## V. VALUTAZIONI

13. Dalle informazioni pervenute da parte della stessa società in data 10 novembre 2020, emerge che Yellow Tax ha addotto alcuni ostacoli che, a suo dire, le impedirebbero di ottemperare al Provvedimento e non ha, conseguentemente, posto in essere alcuna iniziativa volta ad eliminare la clausola di non concorrenza o a ridurne la portata.

14. Per quanto concerne il primo degli impedimenti evidenziati da Yellow Tax, riconducibile alla necessità di "un'azione coordinata di tutte le società ingiunte [...] azione allo stato contraddetta dalla comune, legittima, doglianza avverso le statuizioni del giudice amministrativo rese in sede di appello", si osserva come l'argomento proposto appaia del tutto infondato in punto di diritto. Ciò, in quanto, premesso che l'ottemperanza non richiede un'azione coordinata delle società destinatarie del Provvedimento, la presentazione, da parte delle stesse, dei ricorsi per revocazione delle rispettive sentenze del 4 giugno 2020 del Consiglio di Stato non sospende di certo l'esecutività del provvedimento dell'Autorità e, di conseguenza, non esime le società - e nel caso di specie Yellow Tax - dall'obbligo di ottemperare al dispositivo del medesimo Provvedimento.

15. Ugualmente priva di pregio appare l'argomentazione di Yellow Tax relativa all'impossibilità "tecnica" di ottemperare, atteso che l'ottemperanza richiederebbe "il necessario coordinamento di tutti i soggetti che, allo stato, fruiscono della medesima app (nel caso di specie, ItTaxi), anche di quei soggetti la cui posizione non è stata ancora definita dal Consiglio di Stato"<sup>5</sup>.

16. Sul punto, si evidenzia che Yellow Tax, in ottemperanza al Provvedimento, confermato dal Consiglio di Stato, è tenuta autonomamente a rimuovere o ridurre la portata della clausola di non concorrenza contestatagli nel provvedimento del 27 giugno 2018, n. 27745 (dunque, l'articolo 5, lettera c) del proprio contratto di fornitura di servizi e noleggio beni), consentendo in tal modo ai tassisti suoi aderenti di utilizzare simultaneamente anche l'app di Mytaxi e/o di altri concorrenti. Nessun tipo di condotta relativa alla partecipazione di Yellow Tax all'app ItTaxi, dunque, attiene al profilo dell'ottemperanza al Provvedimento.

17. Inoltre, il riferimento fatto da Yellow Tax a "tutti i soggetti che, allo stato, fruiscono della medesima app (nel caso di specie, ItTaxi), anche di quei soggetti la cui posizione non è stata ancora definita dal Consiglio di Stato" può essere unicamente relativo all'operatore radiotaxi romano 3570, coinvolto in un procedimento gemello dell'Autorità e relativamente al quale, peraltro, sono intervenute in data 14 e 15 dicembre 2020 due nuove decisioni del Consiglio di Stato che hanno accolto gli appelli dell'Autorità e dunque confermato la legittimità anche del provvedimento relativo al mercato romano del radiotaxi<sup>6</sup>.

18. Infine, quanto segnalato dalla società Mytaxi appare in piena coerenza, ove venisse confermato nelle modalità e nelle motivazioni, con l'inottemperanza contestata alla Parte con il presente provvedimento. In particolare, rileva il fatto che proprio ad un tassista che utilizzava le due app FreeNow e ItTaxi, sia stato unilateralmente impedito l'utilizzo dell'app utilizzata da Yellow Tax.

19. In conclusione, la condotta di Yellow Tax appare porsi in contrasto con le valutazioni effettuate dall'Autorità nel provvedimento del 27 giugno 2018, n. 27245, in maniera tale da integrare una violazione di quanto disposto dal dispositivo del suddetto provvedimento, con cui l'Autorità ha ordinato alla Parte di adottare misure idonee ad eliminare i comportamenti distorsivi della concorrenza e di astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata.

RITENUTO, pertanto, che la condotta di Yellow Tax, consistente nel non aver adottato misure idonee all'eliminazione dell'infrazione e nel non essersi astenuta dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione, come emerge in particolare dal contenuto della comunicazione del 10 novembre 2020, integri una violazione della lettera b) della delibera del provvedimento n. 27245/2018;

### DELIBERA

a) di contestare a Yellow Tax Multiservice S.r.l. la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento dell'Autorità del 27 giugno 2018, n. 27245;

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara de Mari;

<sup>5</sup> [In altri termini, la Parte sembra prospettare che l'utilizzo in esclusiva dell'app ItTaxi non potrebbe essere rimosso o modificato solo da Yellow Tax.]

<sup>6</sup> [Cfr. sentenze n. 7991 del 14 dicembre 2020 e 8061 del 15 dicembre 2020 che hanno confermato la legittimità del provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in Boll. n. 26/2018.]

c) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti di Yellow Tax Multiservice S.r.l., nonché da persone da essi delegate;

d) con riguardo all'inottemperanza contestata, che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 settembre 2021.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

p. IL PRESIDENTE  
Il componente anziano  
*Gabriella Muscolo*